



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

DIRIGENZA

Milano, 29 maggio 2019

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO

e, p.c., AI RESPONSABILI DELLE CANCELLERIE DELLE SEZIONI CIVILI
SEDE

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I
Ufficio territoriale di Milano 1 – Area Gestione e Controlli Atti 2
MILANO

OGGETTO: Atti giudiziari società estere sprovvisti di codice fiscale

Con riferimento alla nota di Agenzia delle Entrate, qui allegata, relativa all'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali, introdotto dal DL 193/2009 convertito in L. 22/2/2010 n 24, occorre richiamare l'attenzione degli avvocati del Foro sul rispetto della norma, con particolare riferimento agli atti relativi alle società estere prive di codice fiscale.

In tali casi è necessario indicare nell'atto introduttivo i dati anagrafici (luogo e data di nascita) del legale rappresentante della società, per consentire ad Agenzia delle Entrate il rilascio d'ufficio del codice fiscale della società.

Spesso i dati anagrafici del Legale Rappresentante sono indicati nella procura rilasciata al legale dalla società, ma l'Agenzia delle Entrate, cui trasmettiamo decreti o sentenze per la tassazione, non accede agli atti allegati.

Occorre, quindi, che tali dati vengano chiaramente indicati nell'atto introduttivo (atto di citazione/ricorso/comparsa di costituzione), ma meglio ancora nel file dati atto, affinché possano essere recepiti dal SICID e trasferiti così nel provvedimento definitivo (sentenza/decreto) del giudizio che questo Ufficio trasmette all'Agenzia delle Entrate per la tassazione.

L'Agenzia delle Entrate segnala che la mancanza dei dati necessari per generare d'ufficio il codice fiscale delle società estere implica l'impossibilità di iscrivere a ruolo il debito d'imposta in capo alla parte processuale, in quanto il codice fiscale è necessario per la formazione della partita erariale.

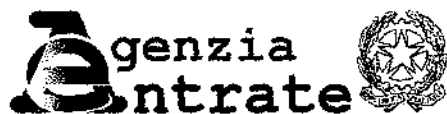
Si chiede quindi di dare massima diffusione a questa nota a tutti gli iscritti per non incorrere in omissioni sanzionabili.

IL COORDINATORE SETTORE CIVILE

Patrizia BOVE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Nicola STELLATO



Direzione Provinciale 1 di Milano

Ufficio Territoriale di Milano 1

Alle Cancellerie del Tribunale di Milano
per il tramite del sig. Coordinatore Dott.ssa Bove

e p.c. Al sig. Dirigente Responsabile
Dott. Nicola Stellato

Trasmessa a mezzo e-mail

OGGETTO: Omessa chiusura di atti giudiziari sprovvisti di codici fiscali.

L'art. 4 comma 8 del decreto legge 193/2009 convertito in Legge il 22/02/2010 n. 24 ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali. Il Legislatore ha voluto rafforzare tale obbligo con la novazione dell'art. 6 del DPR 605/1973 in vigore dal 06/07/2011, in cui dispone ed elenca gli atti nei quali deve essere indicato il codice fiscale fra cui alla lettera b del 1 comma annovera gli atti degli organi giurisdizionali.

Con nota del 25/01/2016 prot. 14401/2016 è stato segnalato che la mancanza del codice fiscale indicato nel provvedimento giudiziario e la mancanza dei dati necessari per il rilascio d'ufficio del codice fiscale impedisce la chiusura dell'iter procedurale.

Tutto ciò posto, si comunica che per tutti i provvedimenti giudiziari già pervenuti senza il codice fiscale (società estere) e senza i dati anagrafici completi, elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio del relativo codice fiscale della società (dati anagrafici completi del rappresentante legale della società estera), non si può procedere ad iscrivere a ruolo il relativo debito d'imposta in capo alla parte processuale poiché, nonostante la notifica dell'avviso di liquidazione, il codice fiscale è necessario per la formazione della partita erariale. Il D.P.R. 602/73 che in tema di riscossione disciplina, all'art. 12, la formazione e il contenuto dei ruoli, prevede l'indicazione di dati obbligatori fra cui il numero di codice fiscale del soggetto debitore e stabilisce inoltre che, in difetto di tali indicazioni, non può farsi luogo all'iscrizione.



Tipo di contrassegno utilizzato: QR-Code

Codice di verifica del documento: 7839953246

Identificativo documento: 09004e20a82cdc56

Url: <http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e20a82cdc56>

Accedendo al documento tramite questo url, che sarà disponibile sino alla data 13/10/2019,

è possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale

Ciò comporta l'impossibilità di chiudere formalmente l'iter procedurale attraverso la trasmissione dell'elenco degli atti iscritti a ruolo, nonché l'azzeramento della pretesa erariale.

Cordiali saluti

Il Capo Area *
Nicola Della Volpe
Firmato digitalmente

() Firma su atto di delega prot. n. 1179 del 01/02/2019 del Direttore Provinciale, Daniela Paola Cammilli.*

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente